



Tribunale di TERNI
(artt. 544 e segg., 549 C.p.p.)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Monocratico dott. Helenia Got* Ercoli,
Alla pubblica udienza del 13/12/2022 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

[redacted] nata in Nigeria Nigeria in data
[redacted], residente in Piazza Dante Alighieri, 1 Cori, difesa
di fiducia dall'Avv. Armando Maria De Nicola del Foro di
Nocera.

Libero/assente

IMPUTATO

1) del reato p. e p. dall'art. 6, co. 3, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e
succ. mod., perché alla richiesta degli agenti di P.S. [redacted]
Vittorio e Ass. [redacted] [redacted], in servizio presso il
Posto di Polizia Ferroviaria di Terni, non esibiva, senza
giustificato motivo, alcun documento di identificazione, né il
permesso di soggiorno.
In Terni (TR), il 13.10.2018.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come da separato verbale

N. 1290/2022 Sent

N. 000701/2019 R.G.

N. 003411/2018 R.G.N.I

N. _____ 3/S.G.

N. _____ Rep.

Depositata in Canceller

Il 12/01/2023 ^{Addebi} ~~Il Cancelliere~~

Valentini Ver
Proposto Appello/Ric
Cassazione

Il _____

Da _____
Il Cancelliere

Estratto cont.le notifica
il _____
Il Cancelliere

Comunicato al P.G. ex art.
548 c.p.p.

Il 21/3/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesca Eugenia Opinato

Passata in cosa giudica
Il 13/4/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesca Eugenia Opinato

Comunicazione ex art. 2
28 disp.att. c.p.p. al P.N
il _____

Redatta scheda casellar
Il _____

Comunicazione Autorità
P.S. ex art. 160 TULP
Il _____

Il Cancelliere

Motivazione
Art. 544 c.p.p.

Con decreto di citazione il p.m. rinviava a giudizio [redacted], in atti generalizzati, per il reato di cui all'art. 6 co. 3 del d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod., perché alla richiesta degli agenti di P.S. Sc [redacted] e Ass. C. [redacted], in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Terni, non esibiva, senza giustificato motivo, alcun documento di identificazione, né il permesso di soggiorno.
In Terni (TR), il 13.10.2018

Nel corso del procedimento veniva sentito il testimone del PM, [redacted], Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e la teste ex art. 507 cpp, sig.ra [redacted], coordinatrice presso una struttura di seconda accoglienza per donne minori vittime di tratta per sfruttamento sessuale; all'esito, il giudice, acquisiti i documenti delle parti, dichiarava conclusa l'istruttoria dibattimentale e invitava le parti alla discussione. Il PM ritenuto non sussistente il reato, chiedeva l'assoluzione dell'imputata ex art. 530 co. 2 cpp, in quanto il fatto non era provato oltre ogni ragionevole dubbio.

La difesa chiedeva l'assoluzione ex art. 530 co. 1 cpp, in subordine, ex art 530 co. 2 cpp; in ulteriore subordine l'applicazione dell'art. 131 bis cp, in ulteriore subordine, il minimo della pena e i benefici di legge.

L'Art. 6 comma 3 D. Lgs. 286/98 dispone che lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000,00.

Dai testimoni sentiti si è appurato che, se è pur vero che l'imputata non ha mostrato, a richiesta degli agenti, i documenti di identificazione, non è stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che la stessa lo abbia fatto senza giustificato motivo.

In particolare, infatti, dalle testimonianze è emerso che l'imputata aveva un permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato in data 19 settembre 2018 dalla Questura di Latina, valido fino al 05 agosto 2023 e viveva in una casa famiglia in quanto vittima di tratta e sfruttamento sessuale.

L'imputata, il giorno in cui fu fermata, aveva fornito le proprie generalità e l'ispettore che l'aveva fermata aveva telefonato alla casa famiglia ove la stessa era ospitata e gli era stato detto che i documenti originali erano presso la comunità.

La teste [redacted] ha riferito che l'imputata, durante il colloquio telefonico, le disse che aveva perso le copie dei documenti di identità; il teste [redacted], invece, ha riferito che l'imputata non gli disse nulla circa il fatto che aveva perduto le copie dei documenti, né che l'operatrice del centro gli riferì che i documenti originali erano stati trattenuti, per motivi di sicurezza, dalla comunità stessa, né che l'operatrice del centro si offrì di inviargli via fax i documenti dell'imputata, come riferito dalla teste [redacted].

Alla luce di tutto quanto emerso in sede testimoniale, quindi, stante la contraddittorietà circa la sussistenza del fatto, poiché non vi è prova certa che la mancata esibizione dei documenti fosse priva di un giustificato motivo, l'imputata deve essere assolta.

p.q.m.

visto l'art. 530 co. 2 c.p.p.,
assolve Ajamikoko Selinna dal reato ascritto.
Motivazione giorni 30.
Terni, 13.12.2022

Il Giudice Onorario
Dott.ssa Helenia Ercoli

